

**Comune di San Salvatore di Fitalia**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Deliberazione della Giunta Comunale**

N° 170 del Reg.

Data 14.11.2022

OGGETTO: Approvazione schema contratto per il trasporto dei sovvalli EER 19.12.12 presso la discarica sita in c/da Valanghe D'Inverno sita in Motta S. Anastasia ( CT ) – gestita dalla Oikos s.p.a. nonche' il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione sottovaglio biostabilizzata EER 19.05.01 presso la discarica gestita dalla impianti SRR Ato 4 Caltanissetta provincia sud s.r.l. sita in c/da Timpazzo Gela (CL ).

L'anno duemilaventidue il giorno 14 del mese NOVEMBRE alle ore 16:10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

**PIZZOLANTE GIUSEPPE**  
**CANGEMI GIUSEPPE**  
**FRANCHINA RITA MARIA**  
**CANCIGLIA ALESSANDRO**  
**PETTIGNANO ROSSELLA**

**SINDACO**  
**ASSESSORE**  
**ASSESSORE**  
**ASSESSORE**  
**ASSESSORE**

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
	X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Pizzolante assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** Approvazione schema contratto per il trasporto dei sovvalli EER 19.12.12 presso la discarica sita in c/da Valanghe D'Inverno sita in Motta S. Anastasia ( CT ) – gestita dalla Oikos s.p.a. nonché il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione sottovaglio biostabilizzata EER 19.05.01 presso la discarica gestita dalla impianti SRR Ato 4 Caltanissetta provincia sud s.r.l. sita in c/da Timpazzo Gela (CL ).

**PREMESSO CHE:**

- in relazione alla intervenuta chiusura della discarica gestita dalla OIKOS s.p.a. in Motta S. Anastasia ( CT ), a seguito delle riunioni operative coordinate dal DRAR è stata acquisita la disponibilità da parte della Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l. a ricevere presso la discarica di c/da Materano in Siculiana (AG) i rifiuti EER 19.12.12 decadenti dalle attività di trattamento svolte dalla Trapani Servizi S.P.A. sui rifiuti EER 20.03.01 prodotti dai comuni conferitori, sino al 31 agosto 2022;
- i rifiuti di sopravaglio EER 19.12.12 venivano smaltiti presso la discarica di c/da Materano in Siculiana ( AG );
- a seguito di successive riunioni operative coordinate dal DRAR, la Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l. si è resa disponibile a proseguire il servizio sino al termine improrogabile del 31 ottobre 2022;
- in data 28 ottobre 2022, il DRAR con nota prot. 38924 ha convocato riunione per il giorno 3 novembre, dove con nota n. Val/Com/005nov/1200U/2022 la OIKOS S.p.A. ha riscontrato la richiesta della SRR Messina e Provincia prot. 2348 del 02.11.2022 confermando la propria disponibilità a ricevere i rifiuti EER 19.12.12 decadenti dal trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 nell'impianto TMB della Trapani Servizi SpA e prodotti nei territori Comunali delle Amministrazioni Socie, trasmettendo nel contempo schema di contratto da sottoscrivere dalle parti previo l'espletamento delle procedure di rito per la sua approvazione da parte del Comune, ai fini della attivazione del servizio di smaltimento finale dei rifiuti EER 19.12.12 di sua competenza;
- in relazione alle nuove modalità di smaltimento di cui sopra, si deve quindi procedere alla sottoscrizione del contratto trilatero tra il Comune, la Trapani Servizi e la Oikos S.p.a., relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti EER 19.12.12 reso dal gestore della discarica sita in Motta S. Anastasia;
- con nota della OIKOS protocollata al nostro prot. gen. 9018/1722 utc 1722 è stato trasmesso per il trasporto dei rifiuti EER 19.12.12 decadenti dal trattamento, presso la Oikos Spa in Motta Sant'Anastasia, nonché trattamento di biostabilizzazione e trasporto del rifiuto ERR 19.05.01 ( frazione di sottovaglio ) presso la discarica gestita dalla Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud in Gela C.da Timpazzo ( CL );
- il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla emanazione di nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia, l'efficacia del contratto rimane subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- per il servizio di smaltimento eseguito dal gestore IPPC il prezzo che sarà corrisposto dal produttore iniziale per il conferimento in discarica dei rifiuti ( frazione di sopravaglio e/o sovvalli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 109,90/t. per ogni tonnellata, oltre tributo speciale € 6,24 oltre ancora oneri di mitigazione ambientale € 4,32/t oltre IVA per legge;

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione di Giunta C.le n. 02 del 27.01.2022 è stata impegnata la somma occorrente per il servizio spazzamento, raccolta trasporto e conferimento rr.ss.uu. compreso il trasporto dei sovvalli EER 19.12.12 presso la discarica sita in c/da Valanghe D'Inverno sita in Motta S. Anastasia ( CT ) – gestita dalla Oikos s.p.a. nonché il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione sottovaglio biostabilizzata EER 19.05.01 presso la discarica gestita dalla impianti SRR Ato 4 Caltanissetta provincia sud s.r.l. sita in c/da Timpazzo Gela (CL ).

- non essendo stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, l'ente si trova in gestione provvisoria;
- nel corso della gestione provvisoria sono ammissibili le spese di cui all'art. 163 del TUEL assestate al secondo anno ( 2022) del bilancio pluriennale 2021/2023;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa non frazionabile, in quanto il servizio riveste carattere d'urgenza al fine di evitare problemi di carattere igienico- sanitario;

**RITENUTO** quindi necessario approvare lo schema del contratto per il trasporto dei sovvalli EER 19.12.12 presso la discarica sita in c/da Valanghe D'Inverno sita in Motta S. Anastasia ( CT ) – gestita dalla Oikos s.p.a.;

**RITENUTO** che con delibera di Giunta C.le 02 del 27.02.2022 erano già state assegnate le risorse al responsabile del III° Settore anche per il servizio svolto dalla OIKOS fino al 31.12.2022 al capitolo 10950301 impegno 1/2022-6 ;

**ACCERTATA** la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

**ATTESO** che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti";

**VISTI:**

- il DLgs. 267/2000
- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

Tutto ciò premesso

## **PROPONE**


**DI RICHIAMARE** la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  
**DI APPROVARE** lo schema del contratto di servizio che si allega alla presente per il trasporto dei sovvalli EER 19.12.12 presso la discarica sita in c/da Valanghe D'Inverno sita in Motta S. Anastasia ( CT ) – gestita dalla Oikos s.p.a. nonché il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione sottovaglio biostabilizzata EER 19.05.01 presso la discarica gestita dalla impianti SRR Ato 4 Caltanissetta provincia sud s.r.l. sita in c/da Timpazzo Gela (CL ).

**DARE ATTO** che le somme per il servizio di cui sopra sono state assegnate con delibera di Giunta C.le n. 02 del 27.02.2022;

**DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore tecnico a sottoscrivere il suddetto contratto di servizio nonché a porre tutti gli atti successivi e consequenziali;

**DI TRASMETTERE** copia della presente agli uffici di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità e l'urgenza a provvedere.

IL PROPONENTE  


**Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi**

L'anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di ottobre, in Motta Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

**TRA**

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., avv. Salvatore Maria Domenico Sudano, in seguito anche *Gestore IPPC*;

**E**

il **COMUNE DI \_\_\_\_\_**, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Codice fiscale e P. I.V.A. n \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, in seguito anche *Produttore iniziale*;

**E**

la società **TRAPANI SERVIZI S.p.A.**, con sede legale in Trapani (TP), via del Serro s.n. - Contrada Belvedere, Codice fiscale e P. I.V.A. n 01976500817, in persona di Presidente e legale rappresentante p.t., Avv. Girolamo Spezia, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*.

**Premesso**

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. 981 del 9 agosto 2019 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, provvedimento, quello citato, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.

221 del 2009, pubblicata in GURS il 19.03.2009;

- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica, come disposto dall'articolo 9, commi 2 e 3, del D.LGS n. 36/2003;

- che, in virtù di ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 346 dell'8 settembre 2022, la società OIKOS S.p.A. è nel pieno possesso del titolo di autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi denominata Valanghe d'Inverno sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

- che con D.D.G. n. 1396 dell'8 novembre 2019 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha fissato il valore minimo della tariffa per il conferimento dei rifiuti all'interno della Discarica di Valanghe d'inverno nella misura di € 60,91/t, oltre Royalties e Tributo Speciale variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge;

- che lo stesso Dipartimento Regionale ha, però, più volte affermato di essere estraneo ai rapporti commerciali intercorrenti fra i soggetti conferitori della frazione secca di sopravaglio (codice Cer 19.12.12) e il gestore della discarica, cosicché il predetto rapporto deve articolarsi secondo i canoni della autonomia privata e in regime di libero mercato;

- che, in particolare, con nota prot. n. 021657 del 29/05/2018, il sopra richiamato Dipartimento Regionale ha specificato che: "(...) l'emissione di un provvedimento che

autorizzi il conferimento di sovvalli (rifiuti speciali), prodotti dalle attività di trattamento meccanico effettuate negli impianti secondo le norme vigenti, non è di competenza di questo Dipartimento Regionale, che resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere per lo smaltimento dei rifiuti speciali, trattandosi questi di rapporti di natura privatistica tra gestori degli impianti, regolate da apposite convenzioni (...);

- che, con la stessa nota, il Dipartimento Regionale ha riconosciuto la massima libertà ai soggetti conferitori della frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12) di effettuare indagini di mercato per l'individuazione del miglior prezzo per il conferimento in discarica;

- che il Dipartimento Regionale, con la sopra richiamata nota del 29/05/2018, prot. n. 021657, espone le proprie considerazioni sull'argomento, non ha rilevato "(...) alcun elemento ostativo a che i sovvalli, prodotti a seguito del trattamento meccanico di tritovagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni presso l'impianto gestito dalla società Trapani Servizi s.p.a., possono essere trasferiti presso la discarica gestita dalla società Oikos S.p.A. (...);

- che il nuovo soggetto Produttore – Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di trito vagliatura, è la società TRAPANI SERVIZI S.p.A., la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), commi 1 dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

- che, a seguito di riunioni e tavoli tecnici svolti presso il Dipartimento Regionale, con convocazioni del 07/10/2022 prot. n. 35968 e del 28/10/2022 prot. n. 38924. Con nota

prot. n. 7454 del 26/09/2022, il sollecito n.7688 del 04/10/2022, la TRAPANI SERVIZI

S.p.A. ha manifestato l'esigenza di ripresa di conferimenti della frazione secca di

sopravaglio (codice Cer 19.12.12), generata a seguito di trattamento meccanico dei

rifiuti solidi urbani indifferenziati, provenienti dall'impianto TMB di Trapani Servizi

S.p.A. in Via del Serro – C.da Belvedere snc Trapani (TP), presso la discarica di

proprietà della Oikos S.p.A. e quest'ultima – con nota prot. n.

Val/Com/056Ott/1081U/2022 del 13/10/2022 – ha manifestato la propria

disponibilità, a smaltire detti rifiuti in ragione della residua capacità di abbancamento

di cui è dotata la predetta discarica;

- che con nota prot. 2348 del 02/11/2022 e nota prot. n 2358 del 03/11/2022 la Società

S.R.R. Messina Provincia ha richiesto la disponibilità e l'avvio delle procedure per ogni

singola amministrazione dei singoli contratti;

- che ogni eventuale precedente vincolo contrattuale tra le Parti, avente ad oggetto la

medesima obbligazione oggetto del presente atto, è venuto meno;

- che l'instaurazione presente nuovo vincolo contrattuale consente a ciascuna delle

Parti di esercitare in maniera ampia la propria autonomia negoziale;

- che con nota del 18/10/2022 prot. n. 8104 la TRAPANI SERVIZI S.p.A. ha confermato

l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) D.D.G. n° 206 del 23/03/2022 rilasciata

dall'Autorità competente;

- che la TRAPANI SERVIZI S.p.A. è parte del presente contratto ma non è obbligata,

neanche in solido, al pagamento delle fatture emesse dalla Oikos S.p.A. nei confronti

del Produttore iniziali;

- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è

quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al

servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

#### **TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO**

##### ***Art. 1 Oggetto del contratto***

**1.1** Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il Gestore IPPC (OIKOS S.p.A.), il Produttore iniziale (il Comune di \_\_\_\_\_) e il Nuovo Produttore-Conferitore (TRAPANI SERVIZI S.p.A.). Le Parti si danno atto che fra il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale vige un rapporto contrattuale, avente ad oggetto il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo. Il Comune conferirà i rifiuti "tal quale" raccolti nel proprio territorio, presso l'impianto TMB di Trapani Servizi S.p.A., sito in Via del Serro – C.da Belvedere snc Trapani (TP), in conformità ai provvedimenti di autorizzazione al conferimento emessi dalle Autorità Competenti e oggi vigenti; le contabilizzazioni dei conferimenti dei rifiuti da sopravaglio del Nuovo Produttore-Conferitore presso l'impianto del Gestore IPPC, connesse al rifiuto "tal quale" conferito da ogni Produttore iniziale presso il TMB di Trapani Servizi S.p.A., sito in Via del Serro – C.da Belvedere snc Trapani (TP), saranno regolate sulla base dei report mensili pro-quota emessi dal Nuovo Produttore-Conferitore e trasmesse ad ogni Produttore iniziale e all'impianto del Gestore IPPC;

**1.2** Con il presente contratto si conferma che il Nuovo Produttore-Conferitore effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta



indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno, di proprietà del Gestore IPPC, in Motta Sant'Anastasia (CT).

**1.3** Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

#### ***Art. 2 Durata e validità***

**2.1** Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla emanazione di nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.

**2.2** Eventuali ulteriori richieste di conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del Gestore IPPC e autorizzazione dell'Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

**2.3** L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

**2.4** Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del Gestore IPPC - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

### **TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE**

#### ***Art. 3 - Verifica di conformità***

**3.1** Il Nuovo Produttore-Conferitore dei rifiuti dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificato e

integrato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

**3.2** Il Gestore IPPC provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal Nuovo Produttore-Conferitore in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 3.1.

#### ***Art.4 - Procedura di ammissione***

**4.1** L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alla tipologia di rifiuto non pericolosi conforme al codice CER 191212 proveniente dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (viene escluso pertanto il sopravaglio della lavorazione dai rifiuti organici). In ogni caso, il Gestore IPPC si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

**4.2** Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il Nuovo Produttore-Conferitore sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute nei successivi articoli contrattuali.

**4.3** Il Gestore IPPC ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il Gestore IPPC potrà addebitare al Nuovo Produttore-Conferitore tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per l'eventuale smaltimento, qualora il

rifiuto non possa essere ricaricato e respinto, in toto o in parte, secondo le normali procedure di accettazione dei rifiuti in discarica.

**4.4** Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni Produttore iniziale, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il Gestore IPPC negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

#### ***Art. 5 - Accesso all'impianto***

**5.1** Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 15:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

**5.2** Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

**5.3** È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

**5.4** L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del Gestore IPPC saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal Nuovo Produttore-Conferitore.

**5.5** Il Nuovo Produttore-Conferitore dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del Gestore IPPC. Per tale evenienza

il Nuovo Produttore-Conferitore rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

**Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza**

**6.1** Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

**6.2** È onere del Nuovo Produttore-Conferitore verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

**6.3** Il Nuovo Produttore-Conferitore, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal Gestore IPPC.

**6.4** Il Nuovo Produttore-Conferitore, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal Gestore IPPC.

**6.5** Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore.

**Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale**

**7.1** È onere del Nuovo Produttore-Conferitore la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

**7.2** Il Nuovo Produttore-Conferitore assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il Gestore IPPC da ogni responsabilità al riguardo.

**TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE**

**Art. 8 - Condizioni economiche del servizio**

**8.1** Per il servizio di smaltimento eseguito dal Gestore IPPC il prezzo che sarà corrisposto dal Produttore iniziale per il conferimento in discarica dei rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovralli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 109,90/t. (euro centonove/90) per ogni tonnellata, oltre Tributo Speciale € 6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 4,32/t. (euro quattro/32) oltre I.V.A. per legge.

**Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento**

**9.1** Al termine di ogni mese il Gestore IPPC emetterà al Produttore iniziale fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del Nuovo Produttore-Conferitore, in considerazioni ai quantitativi di rifiuti che lo stesso Nuovo

Produttore-Conferitore indicherà con specifico riferimento ad ogni Produttore iniziale, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 e ss.mm.ii. e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

**9.2** Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il Produttore iniziale si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le determinazioni di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il Gestore IPPC indicherà in fattura.

**9.3** Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato dal Produttore iniziale interamente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Produttore iniziale, tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.

**9.4** Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. oltre alla facoltà del Gestore IPPC di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore. Il Produttore iniziale dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. dalla L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al

presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti

contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

**9.5** Qualora richiesto dal Gestore IPPC, il Produttore iniziale si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del Produttore iniziale che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del Gestore IPPC, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che Gestore IPPC sia tenuto a dare preavviso alcuno.

**9.6** La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del Produttore iniziale, è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del Gestore IPPC. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il Gestore IPPC e il Nuovo Produttore-Conferitore o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il Gestore IPPC dovrà inviare al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza. Il Nuovo Produttore-Conferitore provvederà a trasmettere al Produttore iniziale con cadenza settimanale, la 4<sup>a</sup> copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di pesatura.

**9.7** Per le finalità di cui al presente contratto, il Produttore iniziale dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 5, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

#### **Art. 10 Certificazione di credito**

**10.1** In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Produttore iniziale ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore IPPC, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 e ss.mm.ii. dal D.L. n 35/2013 e ss.mm.ii., dal D.L. n 66/2014 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

**10.2** In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Produttore iniziale* troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

#### **TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE**

##### **Art. 11 Impossibilità sopravvenuta**

**11.1** Nel caso in cui il Gestore IPPC non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteorologiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

**11.2** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del Gestore IPPC, ove possibile, informare con anticipo il Produttore iniziale, il Nuovo Produttore-Conferitore



e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

**11.3** Il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

***Art. 12 Trattamento dei dati personali***

**12.1** Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

**12.2** Il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale dovranno tenere indenne il Gestore IPPC da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

**12.3** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

**12.4** In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti

previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

**Art. 13 - Obbligo di tracciabilità**

**13.1** Il Gestore IPPC si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

**13.2** Il Gestore IPPC, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

**13.3** Il Gestore IPPC indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal Produttore iniziale. Sarà onere del Produttore iniziale comunicare tempestivamente al Gestore IPPC ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

**Art. 14 - Registrazione del Contratto**

**14.1** Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

**14.2** L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

**Art. 15 - Comunicazioni**

**15.1** Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: Gestore IPPC:

oikospa@pec.it; Nuovo Produttore-Conferitore: **Trapani Serizi S.p.A.**  
notifiche@pec.trapaniservizi.it; Produttore iniziale: Comune di \_\_\_\_\_.

**Art. 16 Foro competente**

**16.1** Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente

contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

**16.2** Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

**Art. 17 Obblighi inerenti il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001**

**17.1** Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore sono a conoscenza che il Gestore IPPC ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che hanno provveduto a scaricare dal sito internet del Gestore IPPC ([www.oikosspa.com](http://www.oikosspa.com)), che dichiarano di aver letto e che dichiarano di aver compreso. Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore aderiscono alle previsioni del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegnano a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegnano, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali loro dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore manlevano fin d'ora il Gestore IPPC per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Produttore iniziale, del Nuovo Produttore-Conferitore o di loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari.

**17.2** Qualora il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore, o loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, violino i precetti citati nel comma precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 da parte del

Produttore iniziale e del Nuovo Produttore-Conferitore o di loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, il Gestore IPPC potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Gestore IPPC potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

**17.3** Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore si rendono disponibili a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 del Gestore IPPC, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore sono informati e accettano che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali del Gestore IPPC o di terzi specialisti incaricati.

**17.4** Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore si impegnano a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Gestore IPPC, con comunicazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica: odv@oikosspa.com oppure in forma cartacea all'indirizzo: Organismo di Vigilanza 231 c/o OIKOS S.p.A., via Giuseppe Verdi, 44/a – 95040 Motta Sant'Anastasia (CT), casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Il Produttore iniziale*

*Il Nuovo Produttore-Conferitore*

Comune di \_\_\_\_\_

**TRAPANI SERVIZI S.p.A.**

*Il Gestore IPPC*

**OIKOS S.p.A.**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il Produttore iniziale*

*Il Nuovo Produttore-Conferitore*

Comune di \_\_\_\_\_

**TRAPANI SERVIZI S.p.A.**

*Il Gestore IPPC*

**OIKOS S.p.A.**